



E.1.

CITTA' DI MODICA

Originale Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 30/01/2018

Sessione ordinaria

Atto N. 25

OGGETTO: APPELLO - COMUNICAZIONI - "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 24 DEL D.LGS. 19/8/2016 N. 175 E SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E RELATIVE DETERMINAZIONI" - APPROVATA.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze

Oggi 30 Gennaio 2018 alle ore 19.30

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
PUCCIA Concetto		X	CAVALLINO Vincenzo	X	
SCUCCES Giovanni		X	D'ANTONA Vito	X	
CASTELLO Ivana	X		CARUSO Andrea	X	
SPADARO Giovanni		X	ARMENIA Pietro		X
CERRUTO Carmelo		X	ARENA Elisa	X	
POLINO Michele		X	CAPPELLO RIZZARELLO Giovanni	X	
MINIOTO Carmela	X		GRASSICCIA Giuseppe		X
STRACQUADANIO Giuseppe		X	SCAPELLATO Daniele	X	
FALCO Giorgio	X		RIZZA Andrea	X	
COVATO Giovanni Piero	X		GARAFFA Ignazio	X	
GIARRATANA Luigi	X		FLORIDIA Rita	X	
LOREFICE Pietro	X		GIANNONE Lorenzo		X
GUGLIOTTA Salvatore		X	COLOMBO Michele	X	
ABBATE Mario	X		MODICA Antonio		X
RIZZA Giovanni	X		RUFFINO Ippolito		X

Presenti n. 18
Assenti n. 12

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I^a convocazione il dott. Ignazio Roberto Garaffa Presidente, assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA

Il Presidente del Consiglio Ignazio Garaffa, assume la Presidenza ed invita il Segretario Generale a procedere con l'appello:

Puccia Concetto assente, Scucces Giovanni assente, Castello Ivana presente, Spadaro Giovanni assente, Cerruto Carmelo assente, Polino Michele assente, Minioto Carmela presente, Stracquadiano Giuseppe assente, Falco Giorgio presente, Covato Giovanni Piero presente, Giarratana Luigi presente, Lorefice Pietro presente, Gugliotta Salvatore assente, Abbate Mario presente, Rizza Giovanni presente, Cavallino Vincenzo presente, D'Antona Vito presente, Caruso Andrea presente, Armenia Pietro assente, Arena Elisa presente, Cappello Rizzarello Giovanni presente, Grassiccia Giuseppe assente, Scapellato Daniele presente, Rizza Andrea presente, Garaffa Ignazio presente, Florida Rita presente, Giannone Lorenzo assente, Colombo Michele presente, Modica Antonio assente, Ruffino Ippolito assente;

Il Presidente del Consiglio con 18 presenti dichiara la seduta valida.

Alle ore 19.40 entra in aula il Consigliere Spadaro.

Dopo lo spazio dedicato alle comunicazioni si affronta il primo punto all'ordine del giorno "Revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazioni possedute e relative determinazioni".

Interviene l'Assessore Aiello che richiama il D.Lgs 175/2016 dls 175 2016 e relaziona in merito alla ricognizione straordinaria effettuata e spiega i motivi in merito alle determinazioni assunte.

Alle ore 20.00 entra in aula il Consigliere Stracquadiano.

Il Consigliere Castello vuole capire quali obiettivi sono stati raggiunti ad oggi, da quando si è parlato della razionalizzazione; parla delle perdite delle società e chiede se sono state previste nel bilancio del Comune; chiede come si può parlare di liquidazione delle società visto che si devono pagare somme alla società.

Il Consigliere D'Antona si complimenta con la Posizione organizzativa Dottoressa Di Rosa per il lavoro svolto; rileva che l'adempimento si doveva fare entro il 30 settembre, che la nota è stata inviata dalla Dottoressa Di Rosa il 20 ottobre, ma non si spiega il motivo per cui dal 20 ottobre si è arrivati al 30 gennaio; i revisori peraltro hanno dato parere il 27 ottobre; chiede spiegazioni sul perché di tutto questo ritardo; manifesta preoccupazione per il motivo che proprio per gli Enti locali c'è una sanzione, per non avere rispettato l'art. 24, del pagamento di una somma da 5 mila euro a 500 mila euro; augura che tutto questo non sia sanzionato; ritiene che il lavoro fatto dall'ufficio è ineccepibile; richiama l'articolo 26 al comma 7.

Alle ore 20.26 entra in aula il Consigliere Grassiccia.

Il Presidente risponde al Consigliere D'Antona; afferma che la revisione straordinaria non prevede sanzioni ma prevede sanzioni il secondo punto; spiega che la delibera approvata dall'ultima commissione è arrivata giorno 23 gennaio e il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale per il 31 gennaio in quanto c'era già la relazione della Posizione Organizzativa; poi è arrivata la nota dell'Assessore Aiello la quale riferiva che nonostante i tempi per la revisione straordinaria erano scaduti a settembre, lo sportello era ancora aperto fino al 31 gennaio; pertanto il Presidente ha anticipato l'argomento a giorno 30 gennaio.

L'Assessore Aiello rileva che il problema dei documenti che arrivano in Consiglio Comunale dovrebbe essere attenzionato; molte volte il tempo si perde per le commissioni;

Alle ore 20.37 entra in aula il Consigliere Gugliotta.

L'Assessore Aiello afferma che le domande poste dal Consigliere Castello, riguarderanno il bilancio di previsione e il bilancio di riequilibrio; sull'osservazione del Consigliere D'Antona, la sanzione pecuniaria è quella relativa all'art 20, revisione ordinaria; spiega il motivo di alienazione dei 2 organismi.

Il Presidente evidenzia che la nota della Posizione Organizzativa è arrivata il 24 e il Presidente il 25 ha provveduto.

Il Consigliere D'Antona afferma che l'ufficio non c'entra; il 27 ottobre il Collegio ha dato parere favorevole, ma il Presidente non doveva aspettare che la Posizione Organizzativa scrivesse, ma qualcuno il 28 mattina avrebbe dovuto dire che si doveva affrontare l'argomento; chi ha impedito che dal 27 ottobre sia arrivato qualche giorno fa? Augura che non vi siano sanzioni;

Alle ore 20,46 entra in aula il Consigliere Ruffino.

Il Consigliere Castello rileva di non avere avuto nessuna risposta alle sue domande da parte dell'Assessore Aiello; chiede che si metta a verbale il proprio intervento e la risposta dell'Assessore Aiello ed inviare il verbale alla Corte dei Conti e alla Procura della Corte dei Conti; rivolge le domande poste col precedente intervento all'Assessore Aiello.

Il Presidente afferma di avere l'obbligo di inviare il verbale alla Corte dei Conti e alla Procura della Corte dei Conti.

L'Assessore Aiello invita il Presidente ad invitare il Consiglio ad attenersi sempre ai punti all'ordine del giorno, altrimenti non si centrano le problematiche e si affrontano argomenti diversi; cita la delibera di giunta n. 69 del 31 marzo 2015, nello specifico nella multiservizi veniva prevista una riduzione della spesa; sulle problematiche in merito alle perdite, ai debiti, non sono problematiche che attengono alle revisione straordinaria; i problemi dei rapporti debiti crediti si affronteranno nell'approvazione del bilancio; precisa che la società multiservizi non è oggetto di revisione straordinaria perché oggi è in liquidazione.

Il Presidente rileva che i quesiti posti dal Consigliere Castello hanno dato la possibilità di dare vita ad un dibattito per il quale l'Assessore Aiello ha risposto alle domande e questo permette che il Consiglio Comunale svolga la propria funzione fino in fondo.

Non essendoci richieste di interventi il Presidente chiede se ci sono interventi per dichiarazioni di voto.

Il Consigliere D'Antona dichiara il suo voto di astensione; non condivide quanto detto dall'Assessore Aiello quando ha invitato il Presidente a non fare andare fuori tema il Consiglio Comunale, perché il Consigliere Castello poneva domande che erano in tema con l'argomento; doveva essere l'Amministrazione a sollevare le criticità evidenziate dal Consigliere Castello; sul piano metodologico e di principio non è giusto che si dica al Presidente come comportarsi

Il Consigliere Cavallino come Forza Italia dichiara il suo voto di astensione; rileva che i toni e il rispetto valgono per tutti; ognuno è legittimato a fare qualsiasi domanda ma non comporta che si deve inveire se non si risponde alle domande.

Il Consigliere Giarratana afferma che c'è disparità di comportamento del Presidente nei confronti della maggioranza e dell'opposizione; dichiara il suo voto favorevole e ringrazia la Posizione Organizzativa e l'Assessore Aiello per il lavoro svolto.

Il Consigliere Castello precisa, sulla questione dei toni, che è stata lei a non essere stata rispettata stasera, perché un Consigliere ha tutto il diritto di fare domande e avere risposte; quando un Consigliere sente dire che le domande non sono pertinenti e invece sono domande che servono per votare, che sono domande pertinenti, è chiaro che non si può mantenere la calma; il Consigliere non si sente di esprimere il proprio voto e si allontana dall'aula.

Si procede alla votazione della delibera che da il seguente esito:

Puccia Concetto assente, Scucces Giovanni assente, Castello Ivana assente, Spadaro Giovanni astenuto, Cerruto Carmelo assente, Polino Michele assente, Minioto Carmela favorevole, Stracquadanio Giuseppe assente, Falco Giorgio favorevole, Covato Giovanni Piero favorevole, Giarratana Luigi favorevole, Lorefice Pietro favorevole, Gugliotta Salvatore astenuto, Abbate Mario favorevole, Rizza Giovanni favorevole, Cavallino Vincenzo astenuto, D'Antona Vito astenuto, Caruso Andrea assente, Armenia Pietro assente, Arena Elisa favorevole, Cappello Rizzarello Giovanni favorevole, Grassiccia Giuseppe favorevole, Scapellato Daniele favorevole, Rizza Andrea assente, Garaffa Ignazio astenuto, Florida Rita favorevole, Giannone Lorenzo assente, Colombo Michele assente, Modica Antonio assente, Ruffino Ippolito astenuto.

Con 12 voti a favore, 6 astenuti e nessun voto contrario la delibera viene approvata.

Viene avanzata richiesta di immediata esecutività che da il seguente esito

Puccia Concetto assente, Scucces Giovanni assente, Castello Ivana assente, Spadaro Giovanni astenuto, Cerruto Carmelo assente, Polino Michele assente, Minioto Carmela favorevole, Stracquadanio Giuseppe assente, Falco Giorgio favorevole, Covato Giovanni Piero favorevole, Giarratana Luigi favorevole, Lorefice Pietro favorevole, Gugliotta Salvatore astenuto, Abbate Mario favorevole, Rizza Giovanni favorevole, Cavallino Vincenzo astenuto, D'Antona Vito astenuto, Caruso Andrea assente, Armenia Pietro assente, Arena Elisa favorevole, Cappello Rizzarello Giovanni favorevole, Grassiccia Giuseppe favorevole, Scapellato Daniele favorevole, Rizza Andrea assente, Garaffa Ignazio astenuto, Florida Rita favorevole, Giannone Lorenzo assente, Colombo Michele assente, Modica Antonio assente, Ruffino Ippolito astenuto.

Con 12 voti a favore, 6 astenuti e nessun voto contrario viene approvata l'immediata esecutività dell'atto delibera viene approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo recante le relative disposizioni integrative e correttive n. 100 del 16 giugno 2017, il Comune, entro il 30 settembre 2017, deve

provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Decreto 175/2016 e s.m.i;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
3. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 e cioè si tratta:
 - di partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro in sede di prima applicazione, mentre successivamente si deve considerare quale soglia di fatturato ex art. 20 comma 2 lett. d) la media del triennio 2017-2019;
 - di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Modica, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Modica anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la ricognizione delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

TENUTO CONTO che l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dal Responsabile competente, secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento, ai sensi dell'art.24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, di quello adottato nel 2015 con deliberazione di G.M. n.69 del 31/03/2015 ;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Modica;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di Modica non

può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P., la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato dal Comune di Modica con delibera di G.M. n.69 del 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'ALLEGATO A alla presente deliberazione, compilato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/NPR nel definire le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. ha definito un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo *Partecipazioni*, sezione revisione straordinaria.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

TENUTO CONTO degli atti istruttori ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella Relazione Tecnica allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto le seguenti società - così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 23/09/2016:

1. So. Svi s.r.l.
2. Terre della Contea S.C.a.R.L.
3. Ato Ragusa Ambiente S.p.A.
4. S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg
5. Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a.r.l.
6. Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L.
7. Multiservizi s.r.l. in liquidazione
8. Servizi per Modica s.r.l.

Visti i pareri resi in merito alla presente per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

Vista la proposta di delibera che si allega al presente atto;

Visto il parere reso dalla I Commissione Consiliare prot. n. 4143 del 22/01/2018;

Visto il parere reso dalla III Commissione Consiliare prot. n. 62314 del 28/11/2017;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 55675 del 27/10/2017;

Udito il dibattito consiliare;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. **Di approvare** la relazione tecnica, allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
3. **Di approvare**, secondo le motivazioni, le modalità e la tempistica rappresentata nel predetto allegato A:

SOCIETA' PARTECIPATE	MODALITA' DI REVISIONE	SOCIETA' PRESENTE ALLA DATA DEL 23/9/2016	SOCIETA' PRESENTE AL TERMINE DEL PROCESSO DI REVISIONE STRAORDINARIA
So. Svi s.r.l.	ALIENAZIONE	X	
Terre della Contea S.C.a.R.L.	LIQUIDAZIONE	X	
Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	
S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg	MANTENIMENTO	X	X
Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a.r.l.	MANTENIMENTO	X	X
Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L.	MANTENIMENTO	X	X
Multiservizi s.r.l. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	
Servizi per Modica s.r.l.	RAZIONALIZZAZIONE COSTI	X	X
SOCIETA'		8	4

- **Di trasmettere** la presente al Collegio dei Revisori, per la resa del parere di legge ai sensi dell'art.239 del TUEL;
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di provvedere, nell'interesse dell'Ente.

- Il verbale della seduta verrà allegato successivamente al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Ignazio Roberto Garaffa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott.ssa Ivana Castello

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 1 FEB. 2018 al 15 FEB. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li
pubblicazione

Il Responsabile della

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Modica li

Il Segretario Generale



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Resp. Settore IX

N. _____ del _____

Città di Modica

n. 53891 del 20/10/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D.Lgs 19/08/2016 n.175 e s.m.i. –Ricognizione partecipazioni possedute e relative determinazioni. – Proposta per il Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Settore IX
Ecologia Ambiente e Igiene Urbana
Dott.ssa Vincenza Di Rosa

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, *come modificato dal decreto legislativo recante le relative disposizioni integrative e correttive n. 100 del 16 giugno 2017*, il Comune, entro il 30 settembre 2017, deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Decreto 175/2016 e s.m.i.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
3. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 e cioè si tratta:
-- di partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;

- di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro in sede di prima applicazione, mentre successivamente si deve considerare quale soglia di fatturato ex art. 20 comma 2 lett. d) la media del triennio 2017-2019;
- di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Modica, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Modica anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la ricognizione delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

TENUTO CONTO che l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dal Responsabile competente, secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento, ai sensi dell'art.24, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, di quello adottato nel 2015 con deliberazione di G.M. n.69 del 31/03/2015 ;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Modica;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di Modica non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa

società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P., la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato dal Comune di Modica con delibera di G.M. n.69 del 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'ALLEGATO A alla presente deliberazione, compilato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR nel definire le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. ha definito un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti; così agevolando anche la compilazione dell'applicativo *Partecipazioni*, sezione revisione straordinaria.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

TENUTO CONTO degli atti istruttori ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella Relazione Tecnica allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto le seguenti società - così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 23/09/2016:

1. So. Svi s.r.l.
2. Terre della Contea S.C.a.R.L.
3. Ato Ragusa Ambiente S.p.A.
4. S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg
5. Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a.r.l.
6. Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L.
7. Multiservizi s.r.l. in liquidazione
8. Servizi per Modica s.r.l.

Visti i pareri resi in merito alla presente per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91

PROPONE

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. **Di approvare** la relazione tecnica, allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
3. **Di approvare**, secondo le motivazioni, le modalità e la tempistica rappresentata nel predetto allegato A:

SOCIETA' PARTECIPATE	MODALITA' DI REVISIONE	SOCIETA' PRESENTE ALLA DATA DEL 23/9/2016	SOCIETA' PRESENTE AL TERMINE DEL PROCESSO DI REVISIONE STRAORDINARIA
So. Svi s.r.l.	ALIENAZIONE	X	
Terre della Contea S.C.a.R.L.	LIQUIDAZIONE	X	
Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	
S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg	MANTENIMENTO	X	X
Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a.r.l.	MANTENIMENTO	X	X
Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L.	MANTENIMENTO	X	X
Multiservizi s.r.l. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	
Servizi per Modica s.r.l.	RAZIONALIZZAZIONE COSTI	X	X
SOCIETA'		8	4

- Di trasmettere la presente al Collegio dei Revisori, per la resa del parere di legge ai sensi dell'art.239 del TUEL;

Il Resp. del Settore IX
Dott.ssa Vincenza Di Rosa

Vincenza Di Rosa

proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1,
paragrafo 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole

Modica, li 20/10/2017

Il Responsabile del Settore

Vincenzo Di Rosa

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li 23/10/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario

SM

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt.
153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015.

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo

Il Responsabile proponente

Vincenzo Di Rosa



**REVISIONE
STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 24
DEL D.LGS. 175/2016**

Allegato A

INDICE	Pag. 2
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	Pag. 3
2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI MODICA	Pag. 6
3. RELAZIONE TECNICA DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 175/2016	
3.1. So. Svi s.r.l.	Pag. 7
3.2. Terre della Contea S.C.a.R.L.	Pag. 8
3.3. Ato Ragusa Ambiente S.p.A.	Pag. 9
3.4. S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg Soc. Consortile per Azioni	Pag. 10
3.5. Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a.r.l.	Pag. 11
3.6. Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L.	Pag. 12
3.7. Modica Multiservizi s.r.l. in liquidazione	Pag. 13
3.8. Servizi per Modica s.r.l.	Pag. 14
CONCLUSIONI	Pag. 15

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 disciplina un procedimento di **revisione straordinaria delle partecipazioni societarie** detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, che si affianca, *in tantum*, a quello periodico, imposto annualmente dall'art. 20. La norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del Decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2. In particolare sono definite società indirettamente detenute, oggetto del predetto art. 24, le partecipazioni detenute dall'Amministrazione per "il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, co. 1, lett. g)).

L'art. 24 impone, quindi, che il processo di revisione straordinaria investa le seguenti tre macro categorie:

1) Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del medesimo Decreto. Il comma 1 dispone che *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi "*per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*" mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

2) Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2. La norma prevede che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, vanno evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Infine, il comma 2 prescrive che l'atto deliberativo debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.

3) Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2. La previsione in discorso introduce un collegamento fra i parametri che presidiano la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica annuale, prevista dall'art. 20. In virtù di ciò, anche la revisione straordinaria deve valutare:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 24 prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, ciascuna Amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o assoggettate alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 ovvero ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.


Rispetto al procedimento di revisione straordinaria, il comma 2 dell'art. 24 precisa che, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 (Regioni, Enti Locali, camere di commercio, università e autorità portuali), che hanno già adottato un piano di razionalizzazione delle società partecipate, basato su parametri similari, entro il 30 aprile 2015 (nonché effettuato le conseguenti azioni esecutive entro il 31 dicembre 2015, e relazionato in merito agli organi di controllo entro il 31 marzo 2016), il descritto procedimento di revisione straordinaria ne costituisca un aggiornamento, fermi restando le novelle normative introdotte ed i termini previsti.

2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI MODICA ALLA DATA DEL 23/09/2016

Il Comune di Modica detiene partecipazioni dirette in 8 società, di cui:

- n.1 SpA in liquidazione;
- n.1 s.r.l. in liquidazione;
- n.2 s.r.l. ;
- n.1 Società Consortile per Azioni;
- n.2 Società Consortile a responsabilità limitata;

Il quadro di riferimento al 23/09/2016 delle Società partecipate direttamente dal Comune di Modica è il seguente:



Il riepilogo sintetico delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Modica soggette al presente piano al 23/09/2016, è, dunque, il seguente:

DESCRIZIONE	Capitale sociale	% Partecipazione	Valore nominale partecipazione
So. Svi s.r.l.	104.000,00	1%	1.040,00
Terre della Contea S.C.a.R.L.	55.000,00	15,89%	8.739,50
Ato Ragusa Ambiente S.p.A.	200.000,00	16,935%	33.870,00
S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg	200.000,00	16,935%	33.870,00
Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a.r.l.	15.000,00	20%	3.000,00
Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L.	27.500,00	4%	1.000,00
Multiservizi s.r.l. In liquidazione	500.000,00	100%	500.000,00
Servizi per Modica s.r.l.	100.000,00	100%	100.000,00

3.RELAZIONE TECNICA DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 175/2016

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare relativamente al c.d. "gruppo comunale", sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente partecipato o indirettamente controllato alla data del 23/9/2016.

3.1.SOSVI S.R.L.

SCHEDE TECNICHE		2011	2012	2013	2014	2015	
RAGIONE SOCIALE	SO.SVI. SRL						
Forma Giuridica	Società mista a responsabilità limitata						
C.F. / P.IVA	P.I. 01158290880						
Codice ATECO	829999						
Finalità	Nata come soggetto responsabile del Patto Territoriale di Ragusa ai sensi del D.M. n. 320 del 31.7.2000 per la realizzazione di progetti volti ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa						
N°. Attività Svolte	una						
N°. Addetti		0			0	0	
N°. Società Controllate	zero						
Capitale Sociale	104.000 i.v.						
% Partecipazione	1%						
Valore nominale partecipazione	1.040						
Durata Società	dal 1997						
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale							
Amministratori Ente in Organi di amministrazione							
Carica sociale							
Trattamento economico							
Costo del Personale		0	21.542	12.853	0	0	
Fatturato		////	////	25.986	56.796	175.724	
Fatturato Medio		////	////	////	////	////	86.168,67
Utile/Perdita		4.086	734	-19.858	21.772	986	
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata riconducibilità o meno della Società ad una delle Categorie ex art. 4, comma 1-3 T.U.S.P.	Per la società non ricorrono gli estremi di cui all'art. 4 del D.lgs n. 175/2016, comma 1: La società non ha per oggetto attività di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.						
VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO_FINANZIARIA: Motivata riconducibilità circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, commi 1-2, T.U.S.P.	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 175/2016: la società non persegue le finalità istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, e non esplica servizi per l'Ente determinanti sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi fondamentali dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività amministrativa dell'Ente.						
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.	Ai sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: Ricorrono gli estremi per attivare un piano di razionalizzazione della società, in quanto: lett. b) società priva di dipendenti dal 2014; lett.d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 €.						
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	si ritiene necessario attuare il seguente intervento di razionalizzazione: alienazione quote da attuare entro un anno dalla ricognizione straordinaria						

3.2. Terre della Contea S.C.a.R.L.

SCHEDA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	Terre della Contea S.C. s.r.l.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Forma Giuridica	Società Consortile a responsabilità limitata						
C.F. / P.IVA	P.I. 01178980882						
Codice ATECO							
Finalità	Ha svolto servizi di supporto alle imprese						
N°. Attività Svolte	una						
N°. Addetti	2	2	2				
N°. Società Controllate	zero						
Capitale Sociale	55.000i.v.						
% Partecipazione	15,89%						
Valore nominale partecipazione	8.739,50						
Durata Società							
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale							
Amministratori Ente in Organismi di amministrazione							
Carica sociale							
Trattamento economico							
Costo del Personale		19.955	13.941				
Fatturato		////	////				
Fatturato Medio		////	////	////	////	////	////
Utile/Perdita		-49.084	-39541				
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata riconducibilità o meno della Società ad una delle Categorie ex art. 4, comma 1-3 T.U.S.P.	Per la società non ricorrono gli estremi di cui all'art. 4 del D.lgs n. 175/2016, comma 1. La società non ha per oggetto attività di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.						
VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO_FINANZIARIA: Motivata riconducibilità circa la sussistenza o meno del requisiti ex art. 5, commi 1-2, T.U.S.P.	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 175/2016: la società non persegue le finalità istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, e, come si evince dagli ultimi bilanci (anni 2010 - 2011) ha una perdita di esercizio notevole e non è, pertanto, conveniente economicamente né sostenibile finanziariamente, contraria quindi ai principi fondamentali dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività amministrativa dell'Ente.						
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.	Ai sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: Ricorrono gli estremi per procedere ad attivare a carico della Società un piano di razionalizzazione con la messa in liquidazione come da combinato disposto degli artt. 20 e 24 del D.lgs 175/2016, in quanto: lett.a) partecipazione societaria che non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art.4; lett. b) società priva di dipendenti (dal 2012 ad oggi); lett.e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Nel caso in esame il bilancio 2010 (ultimo approvato) e il bilancio 2011 (in bozza non approv.) registrano una considerevole perdita di esercizio.						
INTERVENTI DI RAZIONAUZZAZIONE	Per la società "Terre della Contea srl" si ritiene necessario attuare il seguente intervento di razionalizzazione: Messa in liquidazione da adottare entro un anno dalla ricognizione straordinaria						
La stessa Società lamenta il mancato funzionamento del C.D.A e comunica che in relazione alle pratiche da espletare le stesse sono in via di esaurimento. Le pratiche delle ditte private sono, ormai, in dirittura finale anche relativamente ai Decreti definitivi di finanziamento e alle erogazioni delle rimanenti quote di contributo, come da verbale dell'Assemblea dei Soci n°39 del 16/03/2012. La Società stessa ne chiede la messa in liquidazione.							
Ultimo Bilancio approvato al 31.12.2010, giusto verbale del 16/03/2012, da cui si rileva una perdita d'esercizio di euro - 49.084 e si evince una situazione contabile generale della Società deficitaria, sia con riferimento alle posizioni debitorie nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa che nei confronti del personale.							
I bilanci relativi agli anni successivi (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) non sono stati approvati.							

3.3. Ato Ragusa Ambiente S.p.A.

SCHEDA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	2011	2012	2013	2014	2015	
Forma Giuridica	Società Per Azioni						
C.F./ P.IVA	P.I. 01221700881						
Codice ATECO	381100						
Finalità	La Società è stata costituita il 28 dicembre 2002 secondo il Decreto Ronchi (D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 art. 23), Il Decreto Ronchi e il successivo D. Lgs. n° 152/2006 attribuiscono alla Società il ruolo di Autorità D'Ambito per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) denominato ATO RG1 che comprende i dodici Comuni della Provincia di Ragusa e la stessa Provincia Regionale di Ragusa. La Società Ato Ragusa è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del sistema di gestione integrata dei rifiuti con particolare attenzione sui temi dell'igiene Urbana e della Raccolta Differenziata.						
N°. Attività Svolte	una						
N°. Addetti				0	0	0	
N°. Società Controllate	zero						
Capitale Sociale	200.000						
% Partecipazione	16,935%						
Valore nominale partecipazione	33.870						
Durata Società	La Società cesserà allorchè tutto quanto nella sua disponibilità (personale, impianti, ecc.) sarà ceduto alla SRR						
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale							
Amministratori Ente in Organi di amministrazione							
Carica sociale							
Trattamento economico							
Costo del Personale		387.948	502.423	765.390	787.051	853.633	
Fatturato		////	////	5.864.307	6.412.392	5.506.176	
Fatturato Medio		////	////	////	////	////	5.927.625
Utile/Perdita		-1.028.323	0	0	0	0	

La Società D'Ambito ATO Ragusa Ambiente S.P.A. è stata posta in fase di liquidazione dal 27.04.10 con la Legge Regionale n° 9 del 08.04.10, tuttavia, al fine di garantire le attività connesse con la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha garantito la continuità dei servizi. L'art. 19 comma 2-bis della citata L.R. n° 9/2010 prevedeva che le gestioni degli ATO dovevano cessare entro il 30.09.2012.

Difatti, però, le gestioni degli ATO cessano il 30.09.2013 per essere trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori (quali SRR- Società per la Regolamentazione dei Rifiuti) con conseguente divieto per i liquidatori dei Consorzi e delle Società D'Ambito di compiere ogni atto di gestione e per gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 (tre) esercizi consecutivi di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo dei nuovi soggetti gestori.

Con Ordinanza n° 8/RIF del 27.09.13 emessa dal Presidente della Regione Sicilia ai sensi dell'ex art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. le Società D'Ambito vengono messe definitivamente in liquidazione.

La continuità dei servizi viene garantita dai Commissari Straordinari, all'uopo nominati dal Presidente della Regione Siciliana, i quali però si avvalgono della Partita IVA dell'ATO, degli organi sociali e del personale della Società D'Ambito.

La Società ATO RAGUSA AMBIENTE, comunque, sebbene in liquidazione ha continuato e continua ancora ad esistere sotto la gestione del Commissario Straordinario nominato ai sensi della citata Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n° 8/RIF del 27.09.13 e successive.

Tutto il personale della Società D'Ambito ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione, avente i requisiti di cui all'art. 19, comma 6 e 7, della L.R. n° 9/2010 è transitato alla nuova Società S.R.R. ATO7 Ragusa (Società per la Regolamentazione dei Rifiuti) solo lo scorso 01.08.17. Ciò fa sì che, far data del 01.08.17, le spese generali a carico dell'ATO saranno notevolmente ridotte

Non sono ancora però transitati alla SRR tutti gli impianti, alcuni dei quali, seppure in gestione commissariale, sono ancora nella titolarità dell'ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione. Il passaggio dall'ATO alla SRR di tutto quanto è nella disponibilità della Società D'Ambito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della Società.

Il Comune, con atto transattivo del 01.09.2015, ha ripianato il proprio debito a tutto il 31.12.2014 con la Società ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione. Con la stipula del detto accordo e a seguito della somma pattuita, l'ATO dichiarava di non avere null'altro a pretendere dal Comune di Modica secondo quanto già concordato, convenendo, altresì, le parti che con tale pagamento doveva ritenersi estinta ogni altra situazione debitoria maturata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

In relazione ai Bilanci si fa presente che l'ultimo Bilancio risale all'esercizio 2015 mentre il Bilancio esercizio 2016 non è stato ad oggi approvato

3.4. S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg

SCHEDA TECNICA

		2011	2012	2013	2014	2015	
RAGIONE SOCIALE	SRR - Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO 7 Ragusa S.C.P.A.						
Forma Giuridica	Consorzio						
C.F. / P.IVA	P.I. 01544690884						
Codice ATECO	381100						
Finalità	La Società è stata costituita in data 26.07.13 in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n° 9/2010 tra la Provincia regionale di Ragusa e 12 Comuni, svolge la propria attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010. Ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, inoltre provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n° 9/2010. Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. n° 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento dei servizi con i gestori.						
N°. Attività Svolte	Una						
N°. Addetti				0	0	0	
N°. Società Controllate	zero						
Capitale Sociale	200.000						
% Partecipazione	16,935%						
Valore nominale partecipazione	33.870						
Durata Società							
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale							
Amministratori Ente in Organi di amministrazione							
Carica sociale							
Trattamento economico							
Costo del Personale							
Fatturato		////	////	0	1.184	27.166	
Fatturato Medio		////	////	////	////	////	9.450
Utile/Perdita				-14.856	-38.710	-27.161	
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata riconducibilità o meno della Società ad una delle Categorie ex art. 4, comma 1-3 T.U.S.P.	Per la società ricorrono gli estremi di cui all'art. 4 del D.lgs n. 175/2016, comma 1: la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. I servizi erogati dalla SRR, così come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 175/16 e segg. sono di interesse generale necessari all'Ente per lo svolgimento delle sue funzioni.						
VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA: Motivata riconducibilità circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, commi 1-2, T.U.S.P.	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 175/2016: la società persegue finalità istituzionali di cui all'art. 4 comma 2, lett. d) produce servizi strumentali all'Ente partecipante per lo svolgimento delle sue funzioni ritenuti necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune determinando vantaggi sia sul piano della convenienza economica che della sostenibilità finanziaria, a sostegno dei principi fondamentali dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività amministrativa dell'Ente.						
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.							
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE							
La Società, costituita in data 26.07.13, svolge una attività di controllo e supporto ai Comuni nel settore della gestione integrata dei rifiuti ai sensi della L.R. n. 9/2010. La Società solo lo scorso 01.08.17 ha acquisito tutto il personale della Società D'Ambito ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione, avente i requisiti di cui all'art. 19, comma 6 e 7, della L.R. n° 9/2010, mentre sono ancora in corso le procedure per il passaggio degli impianti dall'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione alla SRR ai sensi di quanto previsto dalle citate L.R. n° 9/2010, ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8/RIF del 27.09.13 e dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità in materia di gestione integrata dei rifiuti prot. n° 42576 del 28.10.2013. Il Comune di Modica detiene la quota sociale pari al 16,935 a partecipazione diretta.							

3.5. Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a.r.l.

SCHEDA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	Gruppo Azione Locale terra Barocca s.c.a.r.l.	2011	2012	2013	2014	2015	
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata						
C.F./P.IVA	P.I. 01627930884						
Codice ATECO	949990						
Finalità	La Società ha la finalità di offrire strategie di sviluppo locale a valere sulla misura 19 del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale FEASR.						
N°. Attività Svolte	zero						
N°. Addetti	zero						
N°. Società Controllate	zero						
Capitale Sociale	15.000						
% Partecipazione	20%						
Valore nominale partecipazione	3.000						
Durata Società	31/12/2046						
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale	zero						
Amministratori Ente in Organi di amministrazione	Sindaco						
Carica sociale	Presidente CdA						
Trattamento economico	zero						
Costo del Personale	zero						
Fatturato	zero						
Fatturato Medio	zero						
Utile/Perdita	zero						
	Il consorzio è inattivo in quanto di recente costituzione						

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI : Motivata riconducibilità o meno della Società ad una delle Categorie ex art. 4, comma 1-3 T.U.S.P.	Il Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 23/05/2016 ha approvato la partecipazione, quale socio, alla società consortile a responsabilità limitata. Premesso che il PSR Sicilia 2014-2020, approvato con decisione CEC (2015) 4803 del 24/11/2015, a seguito dell'avvio delle fasi selettive delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP), è lo strumento di finanziamento e di attuazione del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale dell'Isola. La misura 19 "Sviluppo Locale Partecipativo leader" ha la finalità di offrire, a tutti i territori " eleggibili" leader, la possibilità/opportunità di elaborare una propria strategia di sviluppo locale commisurata alle proprie esigenze e potenzialità socio-economiche, con il coinvolgimento delle comunità facenti parte. La società è costituita specificatamente per istituire il Gruppo Azione Locale (GAL) per l'attuazione di quanto previsto dalla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale L.E.A.D.E.R.
VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO_FINANZIARIA: Motivata riconducibilità circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, commi 1-2, T.U.S.P.	La società non persegue le finalità di cui all'art.4, comma 1 del T.U.S.P. e non esplica alcune delle attività di cui all'art.4, comma 2 del T.U.S.P. Le ragioni e le finalità che giustificano la scelta della partecipazione sono determinate dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.1698/2005 del 20/09/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte delle FEASR che, all'art.62, stabilisce che la strategia di sviluppo locale è posta in essere da Gruppi di Azione Locale (G.A.L.), costituiti da rappresentanti dei vari settori socio-economici del territorio considerato. Le predette attività di sviluppo locale, attuate con adeguate iniziative economico-culturali, rientrano nel finanziamento europeo relativamente ai progetti approvati.
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2 T.U.S.P.	L'adesione al programma rappresenta una valida opportunità per attuare interventi socio-economici nell'ambito dello sviluppo rurale del territorio
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	L'Ente ha aderito al GAL constatando che lo statuto promuove la collaborazione tra enti pubblici ed imprese private, finalizzate alla realizzazione di iniziative economiche atte a favorire la valorizzazione delle risorse rurali e materiali del territorio, particolarmente delle aree individuate dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. La partecipazione è attinente ai fini istituzionali che l'Ente ha interesse a perseguire e che la stessa viene gestita a costi sostenibili secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

3.6. Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L.

SCHEDA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	Distretto Turistico del Sud-Est s.c.r.l.	2011	2012	2013	2014	2015
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata					
C.F. / P.IVA	P.I. 01746340890					
Codice ATECO	949990					
Finalità	La Società consortile non ha finalità speculative e/o di lucro e non divide utili. Persegue lo scopo generale di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato del Distretto Turistico del Sud-Est.					
N°. Attività Svolte	una					
N°. Addetti	zero					
N°. Società Controllate	zero					
Capitale Sociale	27.500					
% Partecipazione	4%					
Valore nominale partecipazione	1.000					
Durata Società	31/12/2020					
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale	zero					
Amministratori Ente in Organi di amministrazione						
Carica sociale						
Trattamento economico						
Costo del Personale						
Fatturato						
Fatturato Medio						
Utile/Perdita	pareggio economico					

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI : Motivata riconducibilità o meno della Società ad una delle Categorie ex art. 4, comma 1-3 T.U.S.P.	Il D.A. n.4/2010 ha determinato i criteri e le modalità di riconoscimento dei distretti turistici consistenti in raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, al fine di attuare strategie di sviluppo turistico dei territori facenti parte.
VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO_FINANZIARIA: Motivata riconducibilità circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, commi 1-2, T.U.S.P.	La società non persegue le finalità di cui all'art.4, comma 1 del T.U.S.P. e non esplica alcune delle attività di cui all'art.4, comma 2 del T.U.S.P. Le ragioni e le finalità che giustificano la scelta della partecipazione sono determinate da finalità strettamente legate alla attuazione di azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato dei territori del Sud-Est siciliano, soci della società.
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.	L'adesione al programma rappresenta una valida opportunità per attuare interventi di sviluppo turistico strettamente legati e necessari per il perseguimento dei fini istituzionali, in campo turistico, dell'Ente, essendo la città di Modica Patrimonio dell'Unesco.
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	L'Ente aderisce al Distretto Turistico del Sud-Est., la cui partecipazione è attinente ai fini istituzionali che l'Ente ha interesse a perseguire e che la stessa viene gestita a costi sostenibili secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

3.7. Multiservizi s.r.l. in liquidazione

SCHEDA TECNICA

ragione sociale	Modica Multiservizi srl in liquidazione	2011	2012	2013	2014	2015	
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata						
C.F. / P.IVA	P.I. 01274180882						
Codice ATECO	RG 522150						
Finalità	La Società ha gestito, fino al 30 aprile 2011, i servizi costituenti la propria attività: 1) la manutenzione degli edifici comunali; 2) la manutenzione stradale e della rete idrica; 3) la pulizia degli immobili comunali; 4) la manutenzione dell'area a verde pubblico; 5) il servizio di scuolabus; 6) gestione e vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento. Dal 01.05.2011 ad oggi gestisce esclusivamente la vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento. La Società ha gestito, fino al 30 aprile 2011, i						
N°. Attività Svolte	una						
N°. Addetti							
N°. Società Controllate	zero						
Capitale Sociale	500.000						
% Partecipazione	100%						
Valore nominale partecipazione	500.000						
Durata Società	La Società è stata posta in liquidazione dal 2011. Per la sua cessazione completa occorre esternalizzare l'ultimo servizio gestito come si evince dal piano di razionalizzazione allegato alla D.G. n° 69/15						
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale							
Amministratori Ente in Organi di amministrazione							
Carica sociale							
Trattamento economico							
Costo del Personale		989.757	226.345	219.112	225.852	241.440	
Fatturato		////	////	395.828	278.905	224.043	
Fatturato Medio		////	////	////	////	////	299.592
Utile/Perdita		-257.132	30.289	-247.554	-158.023	-42.775	

Come si evince dal piano di razionalizzazione allegato alla D.G. n. 69/2015, con Delibera Consiliare n. 172 del 29.12.2010 è stata deliberata la messa in liquidazione della Soc. Modica Multiservizi con la nomina di due liquidatori e la gestione provvisoria del servizio di sosta a pagamento fino all'individuazione del nuovo concessionario esterno. L'esternalizzazione di tale ultimo servizio gestito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della società. La gestione è affidata a due liquidatori esterni all'Ente il cui costo annuo è di € 26.000,00; esiste un unico revisore il cui costo annuo è fissato in € 4.160,00. Il costo del personale, costituito da n° 12 dipendenti (n° 10 ausiliari del traffico, n° 1 responsabile e n° 1 addetto all'ufficio sanzioni), è il costo più rilevante ed è stato quantificato nel 2014 in € 225.852,00 comprensivo di oneri sociali e TFR

Il piano di razionalizzazione, di cui alla D.G. n. 69/2015, prevedeva i seguenti interventi:

punto uno: riduzione dei liquidatori da 2 a 1 - Risulta che dopo essere stato ridotto il compenso da 26.000 a 20.000 €, nel 2016 è stato ridotto di ulteriori 5.000 €.

punto due : Individuazione di un concessionario esterno per la gestione del servizio di sosta a pagamento con obbligo della ditta aggiudicataria di assunzione del personale già dipendente della Modica Multiservizi srl

A riguardo si evidenzia che con determina n° 1997 del 12.09.2017 il "Servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche del territorio del Comune di Modica e nel parcheggio di Viale Medaglie D'Oro" è stato aggiudicato alla Ditta A.Q.T.I. Publiparking srl/Publiservizi srl con sede in Roma, Piazza Capranica. E' in corso di verifica il possesso dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva ai sensi della Legge. Come previsto al punto 5) del bando di gara (Clausola Sociale) e all'art. 1 del Capitolato Speciale è obbligo della ditta aggiudicataria assumere il personale già dipendente della Soc. Modica Multiservizi srl

3.8. Servizi per Modica s.r.l.

SCHEDA TECNICA						
RAGIONE SOCIALE	Servizi Per Modica s.r.l.	2011	2012	2013	2014	2015
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata					
C.F. / P.IVA	P.I. 01287240889					
Codice ATECO	841390					
Finalità	La Società Opera prevalentemente nel settore dei servizi strumentali a favore del Comune di Modica, quali: - Servizio trasporto scolastico mediante scuolabus - Servizio di pulizia immobili comunali e pulizia e custodia del Palazzo di Giustizia - Servizio Polivalente: letture contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio, manutenzione ordinaria strade, rete idrica fognaria e pubblica illuminazione - Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali.					
N°. Attività Svolte	una					
N°. Addetti		87	54	83,5	84,5	103
N°. Società Controllate	zero					
Capitale Sociale	100.000 i.v.					
% Partecipazione	100%					
Valore nominale partecipazione	100.000					
Durata Società	data termine 31.12.2050					
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale						
Amministratori Ente in Organi di amministrazione						
Carica sociale						
Trattamento economico						
Costo del Personale		1.739.903	2.459.298	1.649.184	1.751.263	2.229.724
Fatturato		////	////	1.844.683	2.274.988	2.244.341
Fatturato Medio		////	////	////	////	2.121.337
Utile/Perdita		-21.458	247	-349.115	728	-687.233
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata riconducibilità o meno della Società ad una delle Categorie ex art. 4, comma 1-3 T.U.S.P.	Per la società ricorrono gli estremi di cui all'art. 4 del D.lgs n. 175/2016, comma 1: la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. I servizi erogati dalla SPM, così come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) e lettera d) del D.lgs n. 175/16 e segg. sono di Interesse generale e sono servizi strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente.					
VINCOLI SOSTENIBILITA' ECONOMICO_FINANZIARIA: Motivata riconducibilità circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, commi 1-2, T.U.S.P.	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 175/2016: La società persegue finalità Istituzionali di cui all'art. 4 si rileva che la Società svolge servizi ritenuti necessari al perseguimento delle finalità Istituzionali del Comune quali: - Servizio trasporto scolastico mediante scuolabus - Servizio di pulizia immobili comunali e pulizia e custodia del Palazzo di Giustizia - Servizio Polivalente: letture contatori idrici, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio, manutenzione ordinaria strade, rete idrica fognaria e pubblica illuminazione - Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali. che comportano utilità sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi fondamentali dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività amministrativa dell'Ente.					
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.	Ai sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: Si evidenzia la necessità di attivare un piano di razionalizzazione della società, in relazione al punto f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento al fine di realizzare quanto non è stato adempito con il precedente Piano di Razionalizzazione di cui alla D.G. n° 69/2015 e/o provvedere alla realizzazione di nuovi altri interventi che ne ottimizzano le attività svolte.					
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	si ritiene necessario attuare il seguente intervento di razionalizzazione: Contenimento dei costi da adottare entro un anno dalla ricognizione straordinaria. Considerata la necessità del mantenimento della società poiché produce beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, si evidenzia, tuttavia, la necessità di attuare un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi, avendo cura di realizzare quanto non è stato adempito secondo il Piano di Razionalizzazione di cui alla Delibera di Giunta n. 69/2015, prevedendo, anche, la possibile realizzazione di nuovi interventi, il piano di razionalizzazione, di cui alla Deliberazione di Giunta n. 69/2015, in attuazione della l. n. 190/2014, prevedeva al punto e) il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi di controllo e delle strutture aziendali attraverso la riduzione delle remunerazioni previste per i revisori dei conti, per gli incarichi di consulenze esterne, per l'Amministratore e la revisione dei contratti del personale, nonché il ripianamento del debito a partire dal 2015 e fino al 2022 in attuazione dei commi 551 e 552 della L. n. 147/2013. Da un esame del Piano di razionalizzazione del 2015 e da alcuni atti trasmessi dalla Società si evince che solo alcuni degli interventi previsti, almeno in parte, sono stati realizzati. Pertanto si rende necessario entro un anno dal Piano di ricognizione straordinaria provvedere a realizzare gli interventi non attuati e prevedere, altresì, nuovi interventi a carico dei servizi e del personale quali: possibile esternalizzazione di alcuni servizi particolarmente onerosi, riduzione dei costi di gestione del personale prevedendo in alcuni casi anche il pre-pensionamento, riduzione di incarichi professionali esterni o quantomeno riduzione degli onorari dei professionisti esterni cui sono affidati gli incarichi.					
La Società nei vari anni ha usufruito per il personale in servizio della Cassa Integrazione, al fine di contenerne i costi.						
La società ha prodotto i Bilanci dal 2011 al 2014, dai quali si rileva una perdita d'esercizio con riferimento al 2011, al 2013, mentre si è in attivo con riferimento al 2012 e al 2014. Risulta invece che il Bilancio relativo agli esercizi 2015- 2016 non è stato ancora approvato						

CONCLUSIONI

Richiamato l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 a mente del quale *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."* i risultati attesi dal presente piano di razionalizzazione straordinario sono i seguenti:

SOCIETA' PARTECIPATE	MODALITA' DI REVISIONE	SOCIETA' PRESENTE ALLA DATA DEL 23/9/2016	SOCIETA' PRESENTE AL TERMINE DEL PROCESSO
So. Svi s.r.l.	ALIENAZIONE	X	
Terre della Contea S.C.a.R.L.	LIQUIDAZIONE	X	
Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	
S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg	MANTENIMENTO	X	X
Gruppo Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a.r.l.	MANTENIMENTO	X	X
Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L.	MANTENIMENTO	X	X
Multiservizi s.r.l. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	
Servizi per Modica s.r.l.	RAZIONALIZZAZIONE COSTI	X	X
SOCIETA'		8	4